



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 109/20

Lussemburgo, 17 settembre 2020

Sentenza nella causa C-212/19
Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation/
Compagnie des pêches de Saint-Malo

Investita di una domanda di interpretazione vertente sulle modalità di esecuzione di una decisione della Commissione che sanziona la Francia per un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune, la Corte di giustizia constata l'invalidità di tale decisione

La Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che la riduzione degli oneri sociali procurasse un vantaggio diretto alle imprese di pesca

A seguito, da un lato, dell'inquinamento da idrocarburi causato dal naufragio della nave *Erika* nel Golfo di Guascogna il 12 dicembre 1999 e, dall'altro, degli ingenti danni provocati nella metà meridionale della Francia dalla violenta tempesta verificatasi il 27 e il 28 dicembre 1999, la Francia ha adottato un meccanismo di indennizzo a favore dei pescatori e degli acquacoltori, per far fronte alle perdite sofferte.

Con due circolari, del 15 aprile e del 13 luglio 2000, la Francia ha adottato diverse misure complementari, fra cui una riduzione del 50% degli oneri sociali per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000 a favore della generalità delle imprese di pesca. Tale riduzione riguardava sia i contributi a carico del datore di lavoro che quelli dei dipendenti ed è stata applicata all'insieme dei pescatori della Francia metropolitana e dei dipartimenti d'oltremare.

Con decisione del 14 luglio 2004¹, la Commissione ha qualificato una parte di dette misure, in particolare quella relativa alle riduzioni degli oneri sociali dei pescatori, come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune e ha ordinato il recupero immediato delle somme corrispondenti a tali riduzioni. Né la Francia né alcuno dei beneficiari delle misure in questione hanno contestato la legittimità di tale decisione mediante un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

Non avendo la Francia dato esecuzione alla decisione, la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento di uno Stato, che ha dato luogo alla sentenza Commissione/Francia (C-549/09), pronunciata il 20 ottobre 2011. A seguito di tale sentenza, con la quale la Corte ha dichiarato che la Francia era venuta meno agli obblighi che le derivavano dal diritto dell'Unione, la Commissione ha chiesto alla Francia di avviare la procedura di recupero degli aiuti in questione, al fine di riscuotere, oltre alle somme corrispondenti alla riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro, quelle relative alla riduzione dei contributi dei dipendenti.

In applicazione di tale richiesta, è stato emesso un ordine di recupero nei confronti della Compagnie des pêches de Saint-Malo (Francia), per un importo corrispondente alla riduzione dei contributi dei dipendenti di cui tale società avrebbe beneficiato tra il 15 aprile e il 15 ottobre 2000. La società ha impugnato l'ordine di recupero dinanzi ai giudici nazionali.

Atteso che il termine per contestare la validità della decisione controversa era scaduto, il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) ha adito la Corte mediante un rinvio pregiudiziale di interpretazione per stabilire se la nozione di "oneri sociali" utilizzata dalla Commissione nella sua decisione comprenda sia i contributi a carico del datore di lavoro che i contributi dei dipendenti e

¹ La decisione 2005/239/CE della Commissione, del 14 luglio 2004, riguardante certe misure di aiuto attuate dalla Francia a favore degli acquacoltori e dei pescatori (GU 2005, L 74, pag. 49).

se, di conseguenza, la Francia sia tenuta a ordinare la restituzione, da parte dei dipendenti interessati, della parte di aiuto di cui avevano beneficiato a titolo della riduzione della seconda categoria di contributi. A tal riguardo detto giudice precisa che, conformemente alle disposizioni nazionali applicabili, i contributi dei dipendenti non gravano sulle imprese di pesca, le quali si limitano a trattenerli dallo stipendio dei loro dipendenti, per ogni busta paga. Pertanto, sarebbero stati i dipendenti i diretti beneficiari delle riduzioni dei contributi dei dipendenti, nella misura in cui essi avevano ricevuto, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre 2020, un salario netto aumentato di una somma corrispondente alle riduzioni di tali contributi.

Nella sentenza odierna la Corte sottolinea, anzitutto, che, sebbene le questioni pregiudiziali vertano formalmente sull'interpretazione della decisione controversa, con la prima questione viene richiesto, implicitamente, un giudizio di validità di tale decisione, in quanto con essa il Consiglio di Stato francese interroga la Corte sulla valutazione effettuata dalla Commissione, nella decisione controversa, per classificare come «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la riduzione dei contributi dei dipendenti. Tenuto conto, da un lato, dei dubbi espressi dal giudice del rinvio sulla validità della decisione controversa e, dall'altro, del fatto che la Compagnie des pêches de Saint-Malo aveva sollevato la medesima questione di validità nel procedimento dinanzi ai giudici nazionali, la Corte ritiene che, al fine di fornire una risposta completa al giudice del rinvio, occorra esaminare anche la validità di detta decisione.

La Corte precisa, tuttavia, che non sarebbe possibile avviare d'ufficio un tale giudizio di validità della decisione controversa nel caso in cui la Compagnie des pêches de Saint-Malo fosse stata senza alcun dubbio legittimata a chiedere l'annullamento di tale decisione, con un ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE. A giudizio della Corte, non è questo il caso, poiché, nel momento in cui tale società avrebbe potuto proporre un ricorso di annullamento, non era certo che essa avesse interesse ad agire contro la parte di detta decisione relativa ai contributi dei dipendenti. Infatti, dato che tali contributi non gravavano sulle imprese di pesca nella loro qualità di datori di lavoro, bensì erano a carico dei dipendenti, e che, inoltre, solo a seguito della pronuncia della sentenza del 20 ottobre 2011 era stata informata del fatto che l'ordine di recupero emesso dalla Commissione riguardava anche le somme corrispondenti alle riduzioni dei contributi dei dipendenti, la Compagnie des pêches de Saint-Malo poteva ritenere, prima della scadenza del termine di ricorso cui la vincolava l'articolo 263 TFUE, di non avere un interesse giuridico ad impugnare la decisione controversa, al fine di opporsi al recupero di tali somme.

La Corte esamina dunque la validità della decisione controversa nella parte in cui qualifica come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune la riduzione dei contributi dei dipendenti di cui trattasi.

Dopo aver ricordato che, secondo costante giurisprudenza, la qualificazione di una misura come «aiuto di Stato» richiede, in particolare, che la stessa possa essere considerata come un vantaggio concesso all'impresa beneficiaria, la Corte sottolinea che, nel caso di specie, le imprese di pesca svolgono solo una funzione di semplice intermediario tra i loro dipendenti e gli enti previdenziali, cui riversano, per conto dei dipendenti, i contributi trattenuti dallo stipendio. A suo giudizio, risultando neutra nei confronti di tali imprese, la misura della riduzione dei contributi dei dipendenti in questione non riguarda oneri a carico del loro bilancio. La Corte precisa, peraltro, che l'obbligo di versamento agli enti competenti delle somme corrispondenti ai contributi dei dipendenti non consente, di per sé, di dedurre che la riduzione di tali contributi procura alle imprese interessate un vantaggio diretto di importo equivalente a quello di detta riduzione.

Pertanto, deducendo che le riduzioni degli oneri sociali erano, integralmente, misure che procuravano un vantaggio alle imprese di pesca, in quanto queste ultime sarebbero state dispensate da oneri che avrebbero normalmente dovuto sostenere, la Commissione è incorsa in un errore di diritto.

Secondo la Corte, tale errore è sufficiente per constatare l'invalidità della decisione controversa nella misura in cui, nonostante manchi il requisito dell'esistenza di un procurato vantaggio a un'impresa, indispensabile ai fini di una tale qualificazione, essa dichiara aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune la riduzione dei contributi dei dipendenti.

La decisione della Commissione è dunque dichiarata invalida nella misura in cui qualifica come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune la riduzione dei contributi dei dipendenti disposta dalla Francia a favore dei pescatori per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575